



Delibera della Giunta Regionale n. 299 del 21/06/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

I.P.A.B. "ASILO INFANTILE", IN SANT'AGATA DE' GOTI. PROPOSTA DI ESTINZIONE E RINNOVO GESTIONE COMMISSARIALE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- l'ente "Asilo Infantile", in Sant'Agata de' Goti, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la disciplina recata dal decreto delegato di cui al precedente capoverso, peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;
- a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972/1890;

premessso, altresì, che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 della L. 6972/1890, transitoriamente applicabile, le IIPPAB sono amministrate dagli organi amministrativi previsti dagli statuti delle singole Istituzioni;
- per disposizione, con decreto 50491 del 26 febbraio 1972, del Prefetto di Benevento, l'IPAB "Asilo Infantile", in Sant'Agata de' Goti, è in gestione commissariale sin dal 1972 a motivo della impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto;
- assunta la competenza regionale nella materia ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 9/1972, con DPGR n. 242 del 9 marzo 1974 è stato nominato il commissario straordinario dell'IPAB;
- la gestione commissariale dell'Istituzione è stata più volte rinnovata;
- con deliberazione n. 461 del 13 marzo 2009 è stato disposto l'ulteriore rinnovo della gestione commissariale, rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'ente;
- alla stregua della predetta deliberazione 461/2009, con decreto presidenziale n. 253 del 25 settembre 2009 è stato nominato il commissario dell'Istituzione per un periodo non superiore a sei mesi;

rilevato che il mandato commissariale conferito con decreto presidenziale n. 253/2009 è scaduto;

visto l'articolo 48 della legge 6972/1890 secondo cui i commissari nominati in sostituzione degli ordinari organi amministrativi durano in carica non più di sei mesi se l'Istituzione interessa Comuni di una sola Provincia e non più di un anno se interessa più Province o Comuni di diverse Province;

rilevato che il mandato dei commissari delle IIPPAB non può ritenersi prorogato *sine die* oltre il termine di scadenza stabilito con il provvedimento di nomina;

rilevato, altresì, che il commissario incaricato non ha comunicato gli esiti dell'attività svolta nel corso del mandato;

constatato che i titolari, per disposizione statutaria dell'Istituzione, del potere di nomina dei singoli membri dell'ordinario organo di amministrazione non hanno assunto i provvedimenti di competenza funzionali alla ricostituzione del consiglio amministrativo previsto dallo statuto;

considerato che:

- dalla documentazione agli atti dell'ufficio risulta che l'IPAB in parola, istituita dal Municipio di Sant'Agata de' Goti con deliberazione del 24 ottobre 1881, ha cessato le attività istituzionali nel 1990 ed è tuttora inattiva nel campo sociale;
- l'Istituzione non ha comunicato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, tale da consentire la ripresa delle attività nel campo sociale;
- nella fattispecie non sono esperibili i procedimenti volti alla trasformazione dell'IPAB ai sensi del D.Lgs. 207/2001;

vista la legge regionale 15 marzo 1984, n. 14;

rilevato che il D.Lgs. 207/2001 prevede lo scioglimento delle IIPPAB inattive nel campo sociale da almeno due anni e di quelle che hanno esaurito o non sono in grado di conseguire le finalità e di realizzare le attività previste negli statuti;

ritenuto che sussistono i presupposti giuridici e di fatto che consentono la estinzione dell'IPAB secondo la disciplina recata dalla L.R. n. 14/1984;

acclarato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della L.R. 15 marzo 1984, n. 14, la giunta regionale è legittimata a promuovere i procedimenti di estinzione delle II.PP.A.B.;

ravvisata la necessità di disporre, a tutela degli interessi dell'Istituzione e ai fini degli adempimenti di competenza delle amministrazioni delle IIPPAB funzionali alla dichiarazione di estinzione ai sensi della L.R. n. 14/1984, il rinnovo della gestione commissariale dell'IPAB "Asilo Infantile", in Sant'Agata de' Goti, altrimenti priva dell'organo amministrativo, rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'Istituzione;

acclarato che:

- la determinazione di commissariare l'Istituzione trova la sua fonte normativa nella legge n. 6972/1890 e nel DPR n. 9/1972 che riferisce alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni di controllo sulle IIPPAB, ivi compreso il potere di nominare commissari straordinari per la temporanea reggenza delle amministrazioni delle Istituzioni in sostituzione degli ordinari organi amministrativi;
- la disciplina recata dal D.Lgs. 207/2001, anche alla luce delle modifiche, con L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, al titolo V della parte seconda della Costituzione, non determina la cessazione della potestà regionale a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sugli organi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- permane la competenza della Regione ad esercitare l'intervento sostitutivo nei confronti delle IIPPAB;

ritenuto che sussistono le motivazioni e i presupposti giuridici che giustificano l'ulteriore rinnovo della gestione commissariale dell'ente;

ritenuto di attribuire al commissario il potere di adottare i provvedimenti ordinariamente rimessi al consiglio di amministrazione previsto dallo statuto dell'IPAB e, in particolare, di provvedere agli adempimenti dei cui agli articoli 2, comma 2, 3, 5, comma 2, della L.R. n. 14/1984;

considerato che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell'incarico commissariale comporta il riconoscimento di un compenso in favore del commissario da porre a carico del bilancio dell'IPAB;

ritenuto di confermare, a motivo della natura dell'incarico e della dimensione dell'Istituzione, il compenso onnicomprensivo forfettario lordo di €. 780/00 (€. settecentottanta/00) determinato con la deliberazione n. 574 del 4 aprile 2007;

visto l'articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati e confermati:

1. di proporre la estinzione dell'IPAB "Asilo Infantile", in Sant'Agata de' Goti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 15 marzo 1984, n.14, a motivo della perdurante inattività nel campo sociale e della impossibilità di conseguire le finalità e realizzare le attività previste nello statuto.
2. Di rinnovare la gestione commissariale dell'IPAB in parola per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla emanazione del decreto presidenziale di cui al punto 3.
3. Di rinviare ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'IPAB in sostituzione dell'ordinario organo amministrativo.

4. Di conferire al commissario l'incarico di provvedere agli adempimenti di competenza dell'amministrazione dell'IPAB funzionali alla estinzione dell'Istituzione ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14.
5. Di determinare in €. 780/00 (€. settecentottanta/00), da porre a carico del bilancio dell'IPAB, la misura del compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato a conferirsi.
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 14 per il parere di cui al comma 2 dello stesso articolo.
7. Di inviare la presente deliberazione agli enti destinatari dei beni e del personale dell'IPAB per il parere di cui al comma 4 dell'articolo 2 della prefata L.R. n. 14/1984.
8. Di trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.